

## **Criteri di assegnazione degli affari ai GOT.**

(Delibera del 16 luglio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 luglio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“Deve darsi per acquisito il dato secondo cui la magistratura onoraria ha trovato spazi sempre più ampi nell’ambito della giurisdizione.

Il progressivo ampliamento delle competenze dei giudici di pace e il sempre più frequente utilizzo dei G.O.T. costituisce uno degli assi portanti della giurisdizione “di prossimità”, in una linea tendenziale che non è solo nazionale ma anche europea.

Si impone pertanto una ricognizione delle modalità di utilizzo dei G.O.T. in quanto da più parti si invocano spazi più ampi di utilizzazione, con particolare riguardo alla possibilità di inserimento nei collegi.

Fonte normativa primaria dell’intera magistratura onoraria è l’art. 106 della Costituzione, secondo cui “la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.”

Trattasi quindi di una riserva di legge che nel caso di specie è stata azionata dal legislatore con il D. lgs. n. 51 del 1998 istitutivo del giudice unico di primo grado, che ha soppresso la figura del vice pretore onorario e al contempo ha previsto quella del G.O.T. .

La prima questione che si può porre è quella se con l’espressione “giudici singoli” il costituente abbia inteso riferirsi a giudici monocratici, oppure se abbia fatto riferimento ad ogni singolo giudice inteso come organo giurisdizionale e pertanto anche a organi collegiali.

In assenza di espliciti divieti di ordine sistematico, ben può ritenersi che la seconda interpretazione possa essere accolta e che quindi anche magistrati onorari possano far parte di collegi, come peraltro avviene per i consiglieri di Corte di cassazione nominati per meriti insigni che ovviamente svolgono le loro funzioni soltanto nell’ambito di un collegio.

Tuttavia occorre valutare anche il portato normativo dell’art. 43 bis dell’Ordinamento giudiziario, introdotto dal decreto legislativo sopra citato, secondo cui i G.O.T. “non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari” e nell’assegnazione degli affari “è seguito il criterio” di non affidare i procedimenti cautelari e possessori civili, ad eccezione di quelli proposti in corso di causa, mentre nella materia penale è esclusa l’assegnazione a funzioni di G.I.P./G.U.P., nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.p. .

Pare quindi evidente che, con riferimento alla materia penale, deve ritenersi esclusa dalla legge la possibilità che i G.O.T. possano essere chiamati a far parte dei collegi, in quanto i reati previsti dall’art. 550 c.p.p. – ossia quelli che possono essere trattati dai giudici in parola – sono soltanto quelli a citazione diretta davanti al giudice monocratico, con conseguente esclusione di ogni reato rientrante nella competenza del Tribunale in composizione collegiale.

Anche con riferimento alla materia civile si osserva che le deliberazioni collegiali sono state drasticamente ridotte dal già citato decreto legislativo n. 51 del 1998 e che in ogni caso non è possibile utilizzare i G.O.T. nei procedimenti cautelari *ante causam* e in quelli possessori, vale a dire proprio in quelli in cui sarebbe maggiormente auspicata la loro presenza nei collegi.

Dal quadro che precede deriva che la normativa in disamina consente l’utilizzazione dei G.O.T. nei collegi sono in casi residuali nella materia civile, mentre in materia penale le possibilità di inserimento nei collegi resta radicalmente esclusa.

A questo punto non si scorgono ragioni di modificare il chiaro disposto del par. 58.5 della Circolare sulle tabelle degli Uffici giudiziari per il biennio 2006/2007 che vieta *tout court* l’utilizzo dei G.O.T. nella composizione dei collegi.

Si osserva infatti che le possibilità di astratto utilizzo sarebbero davvero modeste e comporterebbero uno sgravio affatto blando della magistratura togata, mentre restano tuttora valide

le motivazioni secondo cui tale utilizzo appare del tutto inopportuno tenuto comunque conto della delicatezza degli affari trattati dai collegi civili – si pensi a titolo esemplificativo alla famiglia e al fallimento - che richiedono professionalità sperimentate in diverse branche dell'Ordinamento giuridico e a cui preferibilmente si accede dopo un congruo periodo di assegnazione di affari civili ordinari.

Ciò posto, si deve ora considerare che la nozione di impedimento di cui al sopra citato art. 43 bis di regola ricorre allorquando il giudice ha un concomitante impegno processuale oppure si trova nella impossibilità giuridica di svolgere un determinato processo, ad esempio perché astenutosi o ricusato dalle parti.

Nondimeno la nozione di impedimento potrebbe configurarsi anche in modo più ampio, ossia in tutte quelle situazioni non strettamente riconducibili ad impegni processuali coincidenti con una certa udienza, ma in cui debba comunque considerarsi il complessivo carico di lavoro del giudice in un determinato arco temporale, e quindi la trattazione di un certo numero di processi particolarmente impegnativi per complessità o numero delle parti in concomitanza dell'ordinario carico di lavoro. Nelle situazioni suddette ben può parlarsi di un impedimento contingente che può essere fronteggiato con l'utilizzazione di un G.O.T. cui attribuire parte degli affari del giudice togato in tal modo impedito, fatti ovviamente salvi gli affari che il magistrato onorario non può comunque trattare.

Deve invece ribadirsi che ai G.O.T. non possono essere affidati ruoli autonomi, potendo costoro svolgere - a norma di circolare - funzioni in qualità di supplenti con alcuni espliciti divieti *ratione materiae* in buona parte ripresi dall'art. 43 bis citato (par. 58.4) ed essere assegnatari di particolari affari di minore rilevanza (par. 58.3) sempre in caso di mancanza o impedimento dei giudici togati.

Diversa è invece la soluzione prospettabile allorquando la “mancanza dei giudici ordinari” si concretizzi nella vacanza del relativo posto in organico, anche se determinata da applicazione del magistrato. In tale ipotesi, infatti, la supplenza del giudice onorario può riguardare il magistrato trasferito e non ancora sostituito ovvero il magistrato applicato, senza assegnazione del ruolo ma con una turnazione dei GOT in servizio.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà organizzative in cui si dibattono i Tribunali, si deve pertanto concludere che l'utilizzazione dei G.O.T. resta disciplinata da un tessuto normativo comunque alquanto ristretto e che il Consiglio non può da questo prescindere.”